

Mafie a Nord-Est: il Tribunale di Venezia riconosce l'associazione camorristica dei "Casalesi di Eraclea"

di ***Maria Vittoria Maltarello***

TRIBUNALE DI VENEZIA, SEZIONE GIP, DEP. 11 MARZO 2021
EST. RIZZI, P.M. TERZO E BACCAGLINI

Sommario. **1.** Introduzione. - **2.** I connotati del clan dei "Casalesi di Eraclea". - **3.** L'accertamento del reato associativo. - **4.** Conclusioni.

1. Introduzione.

Nel mese di marzo 2021 è stata depositata la sentenza con cui il Tribunale di Venezia ha riconosciuto l'esistenza dell'associazione a delinquere di stampo mafioso, radicata nel territorio del veneziano, identificata come "Casalesi di Eraclea".

Intervenuta nell'ambito di un procedimento scaturito da un'indagine che ha impegnato l'autorità inquirente per un ventennio, e ha condotto al rinvio a giudizio di circa ottanta persone, la pronuncia annotata ha definito le posizioni dei venticinque imputati che hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato, mentre per i restanti è ancora in corso l'istruttoria dibattimentale.

Sedici imputati sono stati condannati in primo grado per il reato associativo, con le aggravanti previste dall'art. 416 bis c.p., co. 4 e co. 6, nonché per i reati fine ad essi contestati, aggravati ex art. 416 bis.1 c.p. in quanto commessi avvalendosi del metodo mafioso.

Tra gli altri soggetti che gravitavano attorno al sodalizio, spiccano un membro della Polizia di Stato e l'ex sindaco di Eraclea, riconosciuti rei di concorso esterno, nonché l'avvocato "di fiducia" del gruppo, a carico del quale è stata accertata l'ipotesi di favoreggiamento personale aggravato.

Il giudice ha accolto in buona sostanza l'impostazione accusatoria, giungendo ad un'affermazione di responsabilità penale in un settore, quello delle cd. mafie delocalizzate, attualmente percorso da un animato dibattito che verte sui presupposti necessari ad inquadrare un'organizzazione criminale non tradizionale, operante fuori dai territori storicamente mafiosi, nei ranghi dell'art. 416 bis c.p.

Il riconoscimento della “mafiosità” dell’associazione a delinquere, infatti, è un risultato tutt’altro che scontato¹, in un momento in cui, in assenza di una presa di posizione netta delle Sezioni Unite, viene conferito un rilievo sempre maggiore alla concreta valutazione delle caratteristiche specifiche del sodalizio, della struttura organizzativa e delle modalità operative adottate dallo stesso, nonché dei rapporti intrattenuti con la mafia “storica” di riferimento.

Le motivazioni depositate destano particolare interesse alla luce del panorama giurisprudenziale recentemente delineatosi in materia di mafie cd. non tradizionali o delocalizzate, a seguito del provvedimento di restituzione degli atti del 17 luglio 2019² con cui il Presidente aggiunto della Corte di Cassazione, per la seconda volta dopo un analogo provvedimento del 2015³,

¹ Giova ricordare – per quanto il giudice, a pag. 16 della sentenza, abbia ritenuto che i principi ivi espressi non trovino applicazione nella vicenda in oggetto, data la diversità delle fattispecie esaminate – l’arresto che ha definito il processo cd. Mafia Capitale (Cass. pen., Sez. VI, n. 18125/2019), con cui la Suprema Corte ha definitivamente escluso la natura mafiosa del gruppo criminale che aveva condizionato l’assegnazione di numerosi appalti del comune di Roma. Nonostante la complessità e il clamore mediatico che hanno connotato la vicenda giudiziaria, la Cassazione non ha aderito alla tesi estensiva proposta dalla Procura di Roma e, sulla scorta della non unitarietà del sodalizio e della mancanza di una condizione di assoggettamento e omertà diffusi nel tessuto sociale (rilevando una diversa situazione di condizionamento, peraltro “interessato”, dei pubblici funzionari e degli operatori del settore degli appalti), ha escluso la sussistenza del metodo mafioso, che non può mai prescindere dall’accertamento di un’effettiva forza di intimidazione che promani efficacemente dal vincolo associativo. Cfr. G. FIANDACA, *Mafia capitale: metodo mafioso e metodo corruttivo non vanno sovrapposti*, in *Foro Italiano*, 2020. Per un approfondimento sul processo cd. Mafia Capitale, cfr. E. CIPANI, *L’art. 416-bis c.p. alla luce della recente pronuncia di Cassazione nel processo cd. “mafia capitale”: una “fattispecie in movimento” nel rispetto del principio di tassatività e determinatezza*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2020, 6. Si segnala, inoltre, G. AMARELLI – C. VISCONTI, *Da ‘mafia capitale’ a ‘capitale corrotta’. La Cassazione derubrica i fatti da associazione mafiosa unica ad associazioni per delinquere plurime*, in *Sistema Penale*, 18 giugno 2020.

² Presidente aggiunto Cass. pen., 17 luglio 2019, ordinanza di restituzione atti ex art. 172 disp. att. c.p.p., in *Giurisprudenza Penale*, novembre 2019.

³ Cass. pen., Sez. II, ordinanze di rimessione alle S.U., 25 marzo 2015, n. 15807 e 16 aprile 2015, n. 15808; Presidente aggiunto Cass. pen., 28 aprile 2015, ordinanza di restituzione atti ex art. 172 disp. att. c.p.p. Con le ordinanze di rimessione del 2015 (emesse nella fase cautelare nei confronti dei medesimi imputati interessati dalla rimessione del 2019), la Seconda Sezione penale della Suprema Corte aveva devoluto alle Sezioni Unite un quesito – che ricalca ampiamente quello riproposto nel 2019 – attinente alla necessarietà o meno dell’estrinsecazione del metodo intimidatorio ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 416 bis c.p. Si riporta, per comodità del lettore, il quesito posto dalla Seconda Sezione nel 2015 alle Sezioni Unite: “*se, nel*

ha ritenuto non fosse necessario alcun intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, non ravvisando il contrasto ermeneutico dedotto con l'ordinanza di rimessione emessa dalla Prima Sezione⁴.

In tale contesto, pertanto, la sentenza del Tribunale di Venezia non solo pone in luce l'esistenza di una cellula mafiosa in Veneto ascrivibile alle mafie cd. locali e afferente alla camorra, ma riveste anche peculiare rilievo poiché costituisce un esempio di applicazione concreta, da parte di un organo giurisdizionale territoriale, dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità che, allo stato, compongono un quadro tutt'altro che uniforme, in una materia in continua evoluzione.

2. I connotati del clan dei "Casalesi di Eraclea".

Dagli atti è emerso che, nei primi anni Novanta, un gruppo di persone provenienti dall'area di Casal di Principe si è stanziato nel territorio del Veneto orientale (nelle zone di Eraclea, San Donà di Piave, Jesolo, Caorle) ed ha iniziato a operare sotto il paravento di attività economiche nel settore dell'edilizia. Tale gruppo, infoltitosi nel tempo, si è sviluppato sotto la direzione di un vertice costituito da due soggetti che sono risultati solidamente legati da vincoli di parentela e di amicizia al cd. clan dei Casalesi⁵, la nota organizzazione camorristica radicata nel casertano.

Le attività inizialmente svolte dal sodalizio consistevano nell'offerta agli imprenditori locali di manodopera a costi concorrenziali. Spesso le squadre di operai, per lo più provenienti dalla Campania, venivano imposte alle

caso in cui un'associazione mafiosa, nella specie 'ndrangheta, costituisca in Italia o all'estero una propria diramazione, sia sufficiente, ai fini della configurabilità della natura mafiosa, il semplice collegamento con l'associazione principale, oppure se la suddetta diramazione debba esteriorizzare in loco gli elementi previsti dall'art. 416-bis co. 3 c.p."

⁴ Sia nel 2015, sia nel 2019, le istanze di rimessione traevano origine da processi su cellule collegate alla 'ndrangheta calabrese che operavano in zone lontane da quelle di origine storica. Il contrasto devoluto alle Sezioni Unite atteneva, in entrambi i casi, alla possibilità di applicare l'art. 416 bis c.p. nell'assenza di contestuali e concreti atti di intimidazione nei territori di nuova penetrazione. In particolare, parte della giurisprudenza sembrava ritenere essenziale tale requisito, mentre altro orientamento riteneva sufficiente la prova della contiguità della nuova cellula ad una mafia "storica". Cfr. L. NINNI, *Alle Sezioni Unite la questione della configurabilità del delitto di associazione di tipo mafioso con riguardo ad articolazioni periferiche di un sodalizio mafioso in aree "non tradizionali"*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 6/2019; V. GIGLIO, *Il silenzio è d'oro? La mafia silente al vaglio delle Sezioni Unite*, in *www.filodiritto.com*, 24 luglio 2019; E. DAMANTE, *Quando manca l'intimidazione: a proposito della c.d. "mafia silente" o "mercantista"*, in *DisCrimen*, 2 marzo 2020.

⁵ Tale circostanza ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dagli imputati, in particolare dai collaboratori di giustizia. Cfr., ad esempio, pag. 28 e pagg. 50 e ss. della pronuncia in commento.

imprese edili della zona e, ogniqualvolta sopravvenissero difficoltà o ritardi nei pagamenti, il boss e i suoi uomini di fiducia intervenivano con minacce, spoliazioni dei cantieri, giungendo finanche, nei casi di imprenditori in grave dissesto economico, all'offerta di denaro in prestito a tassi usurari.

È proprio nella prima fase di vita dell'associazione, quando la stessa aveva necessità di radicarsi e affermare la propria pericolosità, che è stata posta in essere la maggior parte delle attività violente, attuate a fini intimidatori⁶. Per dimostrare la predisposizione a commettere ogni tipo di violenza, il gruppo non mancava di ricorrere ad azioni eclatanti, quali attentati dinamitardi, incendi, sparatorie, aggressioni: tutte iniziative idonee a rendere edotta la popolazione della presenza e dell'efficacia del gruppo stesso, ingenerando nella comunità quella condizione di timore e di omertà che tradizionalmente discende dalla presenza mafiosa su un territorio⁷.

Parallelamente, i membri del sodalizio hanno lavorato al consolidamento della propria fama criminale professandosi diretta emanazione del cd. clan dei Casalesi. Il giudice di prime cure ha individuato molteplici riscontri probatori di tale ricerca di temibile notorietà da parte dei vertici del sodalizio. Il tema è infatti emerso in modo ricorrente nel corso degli esami degli imputati, uno dei quali, ad esempio, ha dichiarato: "in mia presenza *** ha fatto discorsi sul fatto che noi eravamo i Casalesi [...]. Quando gli si chiedeva che senso avesse proclamarlo in pubblico, lui rispondeva che la gente del paese doveva saperlo. La gente del paese giustamente gli portava rispetto per timore"⁸.

L'ostentazione della mafiosità era conseguita dal capo del sodalizio anche con la costruzione di un'immagine pubblica corrispondente alla concezione collettiva della figura del "padrino", attraverso espedienti quali, ad esempio,

⁶ Cfr. pagg. 40 e ss. della sentenza annotata, ove si fa riferimento a vari fatti avvenuti nei primi anni Duemila, tra cui un attentato dinamitardo ai danni di un'agenzia immobiliare, l'esplosione di due colpi di fucile alla vetrina di un panificio, un episodio di minaccia ai danni di un cittadino (che non formalizzò la denuncia, per timore di ritorsioni).

⁷ Sempre nell'ottica di conseguire il controllo del territorio, tra le ambizioni dell'associazione criminale vi era quella di affermarsi quale garante della sicurezza, soprattutto con riguardo alla microcriminalità, sostituendosi alle Forze dell'Ordine locali nel mantenimento dell'ordine pubblico (con metodi illegali): cfr. pag. 73 della pronuncia in commento.

⁸ Così è riportato a pag. 79 della pronuncia annotata. Analoghe circostanze sono state riferite da un collaboratore di giustizia, che ha raccontato che "è vero che in più e più occasioni il Donadio rivendicava di essere quello che comandava ad Eraclea e in zona. [...] Quando mandava [...] gli altri a fare recuperi crediti, si vantava di essere a capo dei Casalesi di Eraclea, e invitava i suoi uomini a qualificarsi come tali" (così è riportato a pag. 80 della medesima pronuncia).

il farsi scortare da autista e guardaspalle⁹ in occasione di riunioni con esponenti della criminalità locale o, comunque, l'accompagnarsi a uomini appositamente selezionati ogniqualvolta fosse necessario fare bene intendere la potenza e capacità lesiva del sodalizio. Stando alla pronuncia annotata, infatti, la scelta dei membri a cui assegnare i vari compiti all'interno del gruppo non era casuale. Ad esempio, se per il ruolo di guardia del corpo venivano ingaggiati i soggetti con il giusto standing e il carattere più minaccioso, adatti a garantire l'effetto intimidatorio, nell'attività di recupero crediti erano impiegati i sodali più autorevoli e con più esperienza, capaci di avanzare la richiesta estorsiva scegliendo toni convincenti, che allarmassero la vittima nella misura sufficiente, ma senza ricorrere ad atti concreti o ad argomenti espliciti che potessero destare l'attenzione delle autorità¹⁰.

Con il passare degli anni, di pari passo con la sempre crescente incisività ed efficacia delle indagini, la struttura criminale ha cambiato fisionomia. Se da un lato, infatti, acquisita la notorietà, per il sodalizio è venuta meno la necessità di affermare e rafforzare la propria fama criminale, al contempo l'accendersi dei fari degli inquirenti e dell'opinione pubblica su diversi esponenti del clan, a seguito di reiterati episodi violenti, ha reso necessario agire con più discrezione. Queste circostanze hanno condotto il gruppo a mutare, a fare uso della violenza in maniera più oculata, forte dall'ormai compiuta penetrazione nel tessuto sociale – soprattutto imprenditoriale – e dell'efficacia intimidatoria che ormai veniva garantita dalla sola spendita del nome del boss e dei "Casalesi di Eraclea". Il sodalizio si è allora dedicato principalmente ad attività economiche, consistenti in frodi all'Erario mediante meccanismi di false assunzioni e l'utilizzo di ccdd. società cartiere¹¹, nonché di riscossione coattiva dei crediti di terzi e di usura.

⁹ Cfr., ad esempio, pag. 654 e pag. 657 della sentenza annotata, dove, nel descrivere la condotta partecipativa di due degli imputati dotati dei tratti fisici e caratteriali adeguati, si è dato atto che essi svolgevano le funzioni di "*accompagnatore e guardia del corpo*" e di "*guardaspalle*" del capo del sodalizio.

¹⁰ Dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia è emerso, inoltre, che il sodalizio facesse ricorso ad un altro, più sottile, criterio di selezione, in funzione di un sistema riassumibile nell'espressione "*parlare la stessa lingua*". In buona sostanza, il "*parlare la stessa lingua*" significava affidare il messaggio ad un emissario che fosse miratamente "efficace" presso il destinatario specifico. La scelta, in tal caso, ricadeva su un membro del gruppo proveniente dalla stessa area geografica dell'interlocutore, o legato alle famiglie criminali ivi note, in modo che il sodale potesse far intendere che la richiesta avanzata fosse "ben coperta" menzionando esplicitamente un'appartenenza mafiosa di cui la controparte potesse percepire la caratura. Cfr. sul punto pag. 288 della pronuncia annotata.

¹¹ Cfr. pagg. 42 e 43, *ibid.*

3. L'accertamento del reato associativo.

Nel descrivere la conformazione e l'operato del sodalizio in esame, il Tribunale lagunare ha delineato l'assetto probatorio su cui ha fondato il riconoscimento dell'associazione mafiosa, aderendo, come si va ad illustrare di seguito, all'indirizzo giurisprudenziale che impone di indagare approfonditamente le specifiche caratteristiche¹² organizzative della cellula cd. locale, i suoi rapporti con la "casa madre", nonché le forme di esteriorizzazione del metodo mafioso, anche in forma silente¹³.

¹² Il panorama giurisprudenziale offre plurimi arresti favorevoli alla tesi che devolve la questione della configurabilità dell'associazione mafiosa al piano della valutazione in concreto delle evidenze probatorie: *ex plurimis*, in tema di "mafie locali", Cass. pen., Sez. II., n. 10255/2020 che, con riguardo al clan Fasciani di Ostia, ha affermato che "Le associazioni che non hanno una caratteristica criminale qualificata sotto il profilo storico devono essere analizzate nel loro concreto atteggiarsi". Per un'analisi approfondita della pronuncia in parola, cfr. E. DAMANTE, *Art. 416-bis c.p. e associazioni criminali "senza nome": la Cassazione propone uno "screening di mafiosità" con riferimento al Clan Fasciani di Ostia*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2020, 4. Rimanendo nel *milieu* ostiense, lo scorso gennaio la Corte di Assise di Appello di Roma ha confermato il riconoscimento dell'associazione a delinquere di stampo mafioso in capo al cd. clan Spada (Corte d'assise d'appello di Roma, Sez. I, n. 2/2021). Le motivazioni della sentenza tengono conto degli insegnamenti dettati dalla Suprema Corte in occasione di Mafia Capitale e nella pronuncia Fasciani (n. 10255/2020 cit.), in particolare allineandosi ai criteri ermeneutici indicati in quest'ultima per applicare l'art. 416 bis c.p. ad una mafia non tradizionale. Infatti, al netto della differenza tra i due precedenti considerati, afferenti a contesti dissimili ed approdati ad opposte conclusioni, il nucleo comune fatto proprio dalla Corte d'Appello romana è individuabile nel riconoscimento del fatto che "per le mafie atipiche l'accertamento del metodo mafioso dovrà sempre consistere in un *quid* suscettibile di verifica empirica": così G. MORELLO, *Il clan Spada è associazione mafiosa: una nuova applicazione dell'art. 416-bis c.p. per le mafie non tradizionali*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2021, 6.

¹³ Con l'espressione "mafia silente" si fa riferimento ad una particolare manifestazione del metodo intimidatorio, caratterizzata dall'assenza dell'esercizio concreto di attività minacciose, che si basa sull'avvalimento della fama criminale conseguita nel corso degli anni nei territori di origine, successivamente esportata dalle cellule delocalizzate radicatesi in zone "incontaminate". Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., Sez. V, n. 21562/2015; Cass. pen., Sez. V, n. 17081/2015; Cass. pen., Sez. V, n. 28531/2013), infatti, il messaggio intimidatorio può acquisire diverse forme, che si estrinsecano con intensità inversamente proporzionale rispetto al potenziale raggiunto dalla "cattiva fama" dell'associazione (cfr. R.M. SPARAGNA, *Metodo mafioso e c.d. mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 10 novembre 2015). Una prima forma consiste nell'esplicito avvertimento mafioso, rispetto al quale il timore, già consolidato, rende effettiva la minaccia formulata specificamente. Una seconda forma si sostanzia in un messaggio intimidatorio mediato, che suggerisce la sussistenza di un determinato interesse dell'associazione con implicita richiesta di

L'orientamento de quo si pone nel solco tracciato dall'ordinanza di restituzione degli atti del 17 luglio 2019¹⁴ che, come accennato in apertura, trae origine dalla rimessione alle Sezioni Unite della controversa questione attinente alla configurabilità del delitto previsto dall'art. 416 bis c.p. rispetto a gruppi criminali delocalizzati, i quali non abbiano esteriorizzato, in loco, la forza intimidatrice proveniente dal vincolo associativo.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha sostanzialmente ricondotte le articolazioni territoriali della 'ndrangheta a due alternative forme di manifestazione: la prima si individua in una struttura autonoma ed originale che adotta la medesima metodica delinquenziale delle mafie "storiche", mentre la seconda consiste in una cellula delocalizzata, articolazione territoriale della "casa madre".

Dato atto di tale premessa, nell'ordinanza di restituzione il Presidente aggiunto ha riconosciuto la duplicità di orientamenti¹⁵ segnalata dalla Prima Sezione. Un primo indirizzo, più restrittivo, ritiene che sia necessario verificare che il sodalizio abbia esercitato in concreto un'effettiva forza di intimidazione nel contesto territoriale in cui si trova ad operare, non bastando che il gruppo "delocalizzato" attinga la propria fama criminale dalla notorietà del

agire in conformità: in tal caso, la vittima ottempera determinata dalla consapevolezza della qualità mafiosa dei richiedenti (Cass. pen., Sez V, n. 21562/2015). Una terza, ed ancora più indiretta, forma di manifestazione del metodo intimidatorio si caratterizza per l'assenza sia del messaggio, sia della correlativa richiesta, poiché in tal caso l'associazione ha raggiunto una fama mafiosa tale da condizionare le condotte altrui senza bisogno di ricorrere ad alcun avvertimento. La cd. mafia silente opera con riferimento alla seconda e terza modalità di esercizio del metodo intimidatorio. Sul tema, cfr. M. C. CANATO, *L'art. 416-bis c.p. alla "prova" delle cd. "nuove mafie": dall'esteriorizzazione della forma di intimidazione alla "riserva di violenza"*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2020, 12. Per una disamina del tema delle cd. "mafie silenziose", traendo spunto dalla sentenza pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia all'esito del c.d. processo "Aemilia" (Tribunale di Reggio Emilia, Sez. pen., n. 1155/2019), si rinvia al contributo di M. GAMBARATI, *È mafia silente ma è mafia. Brevi note sul "metodo mafioso" alla luce del processo Aemilia*, in *Giurisprudenza Penale Trimestrale*, 2020, 1.

¹⁴ Cfr. *supra*, nota n. 2.

¹⁵ Per una ricostruzione esaustiva degli orientamenti antecedenti la prima rimessione alle Sezioni Unite si vedano: C. VISCONTI, *Mafie straniere e 'ndrangheta al Nord. Una sfida alla tenuta dell'art. 416-bis?*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 22 settembre 2014; R.M. SPARAGNA, *Metodo mafioso e c.d. mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali*, cit.; A. BALSAMO – S. RECCHIONE, *Mafie al Nord. L'interpretazione dell'art. 416-bis c.p. e l'efficacia degli strumenti di contrasto*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 18 ottobre 2013; G. BORRELLI, *Il "metodo mafioso", tra parametri normativi e tendenze evolutive*, in *Cass. pen.*, 2007, nota a Cass., Sez. V, 13 febbraio 2006, n. 19141.

collegamento con la “casa madre”¹⁶. Un secondo orientamento, viceversa, sostiene che ai fini dell’integrazione del delitto associativo de quo sia sufficiente accertare che l’articolazione territoriale benefici di una connessione con una mafia “storica” ed abbia caratteristiche strutturali mutate da quest’ultima, godendo per ciò solo della capacità potenziale di sprigionare una carica intimidatoria idonea a porre in condizioni di assoggettamento ed omertà quanti vengano a contatto con essa¹⁷.

Tuttavia, in tale divergenza il Presidente aggiunto della Suprema Corte non ha individuato un vero e proprio contrasto giurisprudenziale, osservando che la differenza tra le due manifestazioni non attiene tanto alla capacità intimidatrice del sodalizio (che è l’imprescindibile preconditione necessaria per la configurabilità del reato), quanto alla forma di esteriorizzazione del metodo mafioso. Nell’ordinanza di restituzione, nel ravvisare l’assenza dei presupposti per una decisione delle Sezioni Unite, il Presidente aggiunto della Suprema Corte ha infatti osservato che “[...] il prisma rappresentato dai variegati arresti sul tema, può sostanzialmente ricondursi ad unità là dove si considera il presupposto ermeneutico comune che anche nel caso della delocalizzazione richiede, per poter riconoscere la natura mafiosa dell’articolazione territoriale, una capacità intimidatrice effettiva ed obiettivamente riscontrabile”.

E così, come anticipato in apertura, la differenza risiederebbe solamente sul piano probatorio: per le cellule di nuova creazione si dovrebbe sempre riscontrare nel territorio d’insediamento l’esteriorizzazione del metodo mafioso tramite violenze e minacce, mentre per le gemmazioni di un’organizzazione mafiosa “tradizionale” sarebbe sufficiente la verifica di siffatto collegamento funzionale ed organico, quand’esso risulti tale da consentire il condizionamento dell’ambiente circostante tramite l’esercizio della forza intimidatrice¹⁸.

¹⁶ *Ex plurimis*, Cass. pen., Sez. II, n. 15412/2015; Cass. pen., Sez. VI, n. 30059/2014; Cass. pen., Sez. VI, n. 30059/2014; Cass. pen., Sez. II, n. 31512/2012; Cass. pen., Sez. I, n. 34974/2007; Cass. pen., Sez. V, n.19141/2006.

¹⁷ Cass. pen., Sez. V, n. 31666/2015; Cass. pen., Sez. I, n. 5888/2012; Cass. pen., Sez. II, n. 4304/2012; Cass. pen., Sez. II, n. 4304/2012; Cass. pen., Sez. V, n. 38412/2003. C. VISCONTI – I. MERENDA, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis tra teoria e diritto vivente*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 24 gennaio 2019, cita Cass. pen., Sez. V, n. 24495/2013; Cass. pen., Sez. V, n. 28091/2013; Cass. pen., Sez. V, n. 28531/2013; Cass. pen., Sez. II, n. 4304/2012. Per un’adesione a questo orientamento in dottrina si veda R.M. SPARAGNA, *Metodo mafioso e c.d. mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali*, cit., nonché A. BALSAMO – S. RECCHIONE, *Mafie al Nord. L’interpretazione dell’art. 416-bis c.p. e l’efficacia degli strumenti di contrasto*, cit.

¹⁸ G. AMARELLI, *Mafie delocalizzate: le Sezioni Unite risolvono (?) il contrasto sulla configurabilità dell’art. 416 bis c.p. ‘non decidendo’*, cit.

Ne deriva che, con riferimento alle associazioni “nuove”, l’imprescindibile presupposto per riconoscere la natura mafiosa, comune sia alle articolazioni di una mafia “storica”, sia alle strutture connotate da autonomia e originalità costitutiva, risiede nella dimostrazione della concreta manifestazione del metodo mafioso, ossia nel riscontro probatorio della capacità dell’organizzazione criminale di sprigionare una forza intimidatrice effettiva, che può indifferentemente promanare dalla diffusa conoscenza tra i consociati del collegamento con la mafia tradizionale di riferimento, ovvero dall’esteriorizzazione in loco di condotte integranti gli elementi previsti dall’art. 416 bis c.p.¹⁹.

Detto provvedimento di restituzione, da più parti criticato per non aver indicato una soluzione tranchante in merito alla necessità o meno dell’esteriorizzazione di condotte concrete espressive del metodo mafioso, ha dunque spostato l’asse ermeneutico sul tema della concreta valutazione delle evidenze probatorie.

La sentenza in nota si pone in linea con tale indirizzo – già sostenuto nel 2015 da altro Presidente della Suprema Corte e condiviso da parte della dottrina e della giurisprudenza – in virtù del quale, anche in caso di delocalizzazione di un’associazione mafiosa, è sempre richiesta “per poter riconoscere la natura mafiosa dell’articolazione territoriale, una capacità intimidatrice effettiva ed obiettivamente riscontrabile”, potendo essa derivare sia dall’espressione del legame con la “casa madre”, sia dalla concreta commissione di violenze e minacce²⁰.

D’altro canto, sarebbe stato poco prudente aderire alle letture secondo cui basterebbe l’insegna dell’organizzazione criminale di riferimento per tingere

¹⁹ V. GIGLIO, *Ancora sulla “mafia silente”: escluso il contrasto interpretativo*, in *www.filodiritto.com*, 5 settembre 2019; G. AMARELLI, *Mafie delocalizzate: le Sezioni Unite risolvono (?) il contrasto sulla configurabilità dell’art. 416 bis c.p. ‘non decidendo’*, in *Sistema penale*, 18 novembre 2019; C. VISCONTI, *La mafia “muta” non integra gli estremi del comma 3 dell’art. 416 bis c.p.: le Sezioni Unite non intervengono, la I Sezione della Cassazione fa da sé*, in *Sistema penale*, 22 gennaio 2020.

²⁰ Anche in tema di configurabilità del delitto associativo nei confronti di una diramazione, operante in Italia, di un’organizzazione criminale straniera, la Suprema Corte ha affermato che non è possibile ritenere perseguibile in Italia un’associazione che dispieghi la forza di intimidazione soltanto nelle terre di origine, ma è necessario, affinché sia accertata la fattispecie di cui all’art. 416 bis c.p., che la cellula eserciti una carica intimidatrice effettiva, non meramente potenziale, sul territorio italiano, risultando il metodo mafioso un dato di qualificazione specifico della condotta sanzionata ai sensi dell’art. 416 bis c.p. Cfr. in tal senso Cass. pen., Sez. V, n. 49462/2019 (nel caso di specie, trattavasi di una gemmazione di un’organizzazione di nazionalità nigeriana), per il cui commento si rinvia a L. ROVINI, *La Cassazione sulla configurabilità del reato associativo ex art. 416-bis cod. pen. al caso di una diramazione territoriale della Supreme Vikings Confraternity*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2020, 1.

di mafiosità il sodalizio, e quindi per muovere dall'associazione a delinquere semplice ex art. 416 c.p. al reato di cui all'art. 416 bis c.p. Una siffatta lettura, oltre a discostarsi dal dettato normativo, che pur sempre prescrive l'avvalimento del metodo mafioso, porterebbe a pericolose ambiguità in punto di distinzione tra formazioni reali e forme millantate²¹. Appare condivisibile, quindi, la scelta del giudice veneziano, che non si è limitato a dare rilievo ai legami con il clan dei Casalesi, ma ha ricercato nella fisionomia della cellula sottoposta a giudizio tutti i crismi tradizionalmente attribuiti alle associazioni di stampo mafioso, compresi la capacità di intimidire la collettività e di generare quella forma di soggezione richiesta dalla disposizione.

Dal riscontro in concreto dei tratti caratterizzanti dell'art. 416 bis c.p. è emerso che il sodalizio di Eraclea, in effetti, non fosse costituito da millantatori che sbandieravano collegamenti con la famiglia Schiavone e con altri esponenti di spicco del clan dei Casalesi; al contrario, parallelamente a tale opera di "propaganda", il gruppo ha portato avanti un'attività clamorosa di intimidazione, preordinata a farsi percepire come una minaccia da chiunque vi potesse entrare in relazione con interesse confliggente. Alla luce di tali rilievi, il giudice di prime cure ha aderito alla ricostruzione della pubblica accusa, secondo cui l'organizzazione criminale in esame al contempo esponeva i vessilli del clan dei Casalesi e controllava il territorio

²¹ Diversa è la questione attinente alla sufficienza della mera affiliazione ad una mafia cd. "storica", effettuata secondo il rituale previsto dalla associazione stessa, per fondare un giudizio di responsabilità in ordine alla condotta di partecipazione ex art. 416 bis c.p. Investite di detto quesito dalla Prima Sezione penale (Cass. pen., Sez. I, ordinanza di rimessione alle S.U., 9 febbraio 2021, n. 5071), le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che *"la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa della associazione. Tale inserimento deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla «messa a disposizione» del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Nel rispetto del principio di materialità ed offensività della condotta, l'affiliazione rituale può costituire indizio grave della condotta di partecipazione al sodalizio, ove risulti – sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza – alla luce degli elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l'espressione non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione"*. Così Cass. pen, Sez. Un., c.c. 27 maggio 2021, Pres. Cassano, Rel. Pellegrino, ric. Modaffari, informazione provvisoria, in *Giurisprudenza Penale Web, Affiliazione, con modalità rituali, ad un'associazione mafiosa cd. storica e partecipazione alla associazione stessa: l'informazione provvisoria delle Sezioni Unite*, 28 maggio 2021. Per un commento all'ordinanza di rimessione, si veda V. MAIELLO, *L'affiliazione rituale alle mafie storiche al vaglio delle Sezioni unite*, in *Sistema Penale*, 10 maggio 2021.

veneto con violenza e attività intimidatorie, incontrando entrambi i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

La dicotomia tra le due alternative configurazioni dell'associazione mafiosa è stata quindi risolta riconducendo il clan dei "Casalesi di Eraclea" ad un modello ibrido, fluido, capace di evolvere, che presenta al contempo i connotati di una struttura mafiosa "delocalizzata" – promanazione di una mafia tradizionale – e di una nuova cellula autonoma ed originale, armata e dotata di un proprio apparato gerarchico, che adotta la metodica delinquenziale mafiosa. Il giudice di primo grado ha dunque inquadrato l'organizzazione criminale nel paradigma dell'art. 416 bis c.p. sulla scorta della prova di una capacità intimidatrice obiettivamente riscontrabile e di una situazione di omertà diffusa²², negando la necessità di ricondurne la fonte ad un preciso archetipo, e asseverando la centralità dell'avvalimento del metodo mafioso quale elemento strutturale e oggettivo della fattispecie di reato²³.

Le prove della sussistenza in concreto delle componenti del metodo mafioso previste al comma 3 dell'art. 416 bis c.p. sono state rinvenute dal Tribunale veneziano nelle caratteristiche degli episodi contestati come reati fine, che il

²² Sulla prova dell'effetto generalizzato di assoggettamento e omertà, cfr. pagg. 106 e ss. della pronuncia annotata.

²³ Nel corso del processo definito con la sentenza annotata, alcune difese, traendo argomento dalla non precisa inquadrabilità dell'organizzazione in alcuno dei due criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, hanno prospettato che il sodalizio in esame potesse essere ricondotto non tanto ad un'associazione mafiosa, quanto ad una associazione a delinquere "semplice" aggravata ex art. 416 bis 1 c.p. Il giudice veneziano non ha accolto quest'ultima ricostruzione, ritenendo che *"i plurimi elementi raccolti ed evidenziati dimostrino, nel loro complesso, che il sodalizio in esame, i cd. Casalesi di Eraclea, come loro stessi si presentavano, sia riconducibile alla previsione di cui all'art. 416 bis c.p. e quindi integri nelle sue caratteristiche un sodalizio mafioso, nello specifico di matrice camorristica. Non sembra essere d'ostacolo a tale definizione la circostanza che il sodalizio non sia univocamente riconducibile né ad una cd. locale del clan dei Casalesi, né ad una associazione del tutto autonoma, ma partecipi di entrambi tali aspetti"* (così la pronuncia annotata, a pag. 163). L'aggravante dell'art. 416 bis 1 c.p., d'altro canto, è stata riconosciuta con riferimento alla maggior parte dei reati fine contestati, rispetto ai quali *"deve ritenersi che le modalità della condotta denoti quel "metodo mafioso" che il legislatore ha inteso sanzionare con l'aggravante in questione. [...] Invero, già la natura e le modalità tipiche di innumerevoli condotte delittuose costituenti le specifiche ipotesi di reato di cui si è sin qui discusso appaiono da sole idonee ad illustrare attraverso fatti concreti anche il quadro univoco e grave inerente l'esistenza, l'organizzazione e le modalità operative della struttura associata [...], struttura alla quale appaiono aver aderito, o a favore della quale appaiono avere comunque consapevolmente agito gli indagati che di quelle condotte sono stati autori materiali o mandanti e concorrenti morali, nella evidente consapevolezza del loro rilevante apporto (il che vale ad integrare l'aggravante contestata nella maggior parte dei casi ai sensi dell'art. 7 D.L. 152 del 1991, ora 416 bis 1 c.p.)"* (così la medesima sentenza a pag. 165).

giudice ha riconosciuto essere stati commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento da essa derivata. Si tratta, in particolare, di reati in materia di armi, usura, estorsioni, rapine, commercio di stupefacenti, riciclaggio di valute fuori corso, tutti ripercorsi analiticamente nella sentenza.

Sul piano del legame con la “casa madre”, è stata riconosciuta ampia rilevanza al diffuso e reiterato riferimento al legame con il clan dei Casalesi²⁴, rivendicato dal boss e dai sodali per conseguire l’effetto intimidatorio: ciò anche alla luce del fatto per cui il dichiararsi emanazione di un clan mafioso, o comunque utilizzarne il nome, senza fondato motivo e autorizzazione, costituirebbe una condotta gravissima, che la “casa madre” punirebbe molto severamente.

D’altro canto, i riscontri probatori della contiguità alla criminalità organizzata campana non sono stati individuati solo in siffatte esternazioni: altri incontrovertibili indici di tale collegamento sono stati rinvenuti nella possibilità di incontrare esponenti di spicco del clan dei Casalesi²⁵ – notoriamente di difficile accesso – e nella disponibilità ad ospitarli al nord²⁶ o a favorirne la latitanza²⁷, nella prestazione di sostegno economico e legale ai sodali e alle loro famiglie in caso di arresto e detenzione (tramite difensori scelti dai capi del clan)²⁸, nonché nella prudenza e discrezione con cui il gruppo ha gestito il traffico di stupefacenti²⁹ e, soprattutto, l’attività usuraria,

²⁴ Ad esempio, *“Va detto che *** usava vantarsi costantemente dei suoi contatti ed amicizie con elementi di spicco della criminalità organizzata casalese. Affermava infatti di essere il compare (“compariello”) di Bardellino e di essere cresciuto con molti capi mafiosi, tra cui Schiavone, il che gli valeva la possibilità di operare tranquillamente ad Eraclea senza che nessuno dei clan mafiosi di Casale o di clan rivali (mafiosi o della ‘ndrangheta) gli venissero a rompere le scatole”*: così ha dichiarato un collaboratore di giustizia, a pag. 68 della pronuncia annotata.

²⁵ Cfr. pag. 45 della sentenza, dov’è riportato il racconto di un collaboratore di giustizia (che trova riscontro a pag. 67, nelle dichiarazioni di un altro imputato) che ha accompagnato i due vertici del sodalizio ad un incontro con il capo del clan dei Casalesi, appartenente alla famiglia Schiavone. Indicativo a tale riguardo è anche l’episodio dell’incontro con un esponente di spicco del clan, al tempo latitante (cfr. *amplius infra*, nota n. 31): secondo il Giudice, *“è ragionevole ritenere che l’accesso ad un esponente di spicco del clan, per di più durante la latitanza, non fosse concesso a chi non era ritenuto appartenente o quantomeno emanazione della medesima organizzazione”* (così a pag. 11 della pronuncia in commento).

²⁶ Cfr. pag. 46 della sentenza annotata.

²⁷ Cfr. pag. 48, *ibid.*

²⁸ Cfr. pagg. 142 e ss., *ibid.*

²⁹ Un significativo riscontro dell’esistenza di rapporti tra il sodalizio di Eraclea e l’associazione campana è stato rinvenuto nell’episodio in cui, immediatamente dopo la sua scarcerazione a seguito di un arresto per usura, il capo del clan ha avvertito l’esigenza di recarsi a Casal di Principe per smentire le voci secondo cui il suo arresto

nella piena consapevolezza che l'usura sia considerata dai Casalesi una condotta infamante.

Il timore di provocare disappunto negli esponenti della "casa madre", d'altro canto, è una costante che ha permeato la vita dell'associazione non solo nei primi anni, ma anche nella fase di progressivo "affrancamento" dai vertici di Casal di Principe. Se infatti – stando alla pronuncia annotata – inizialmente il clan di Eraclea si è inserito nel settore edile ricevendo la dote finanziaria del clan dei Casalesi (al quale erano poi corrisposti pagamenti sotto forma di "regali", consistenti per lo più in denaro e armi³⁰), a seguito della crisi dell'edilizia esplosa a metà degli anni Duemila e del contemporaneo arresto dei boss per un episodio di usura, il sodalizio di Eraclea ha tentato di "mettersi in proprio", forte anche dell'ormai solido radicamento e della temibile fama conseguita in loco. Tuttavia, il giudice ha ritenuto che in realtà questo cordone ombelicale tra la cellula delocalizzata e le famiglie di Casal di Principe non sia stato mai reciso, sulla scorta di plurimi episodi: non ultimo, l'allarme diffusosi tra i sodali di Eraclea alla notizia di malumori presso i vertici campani in merito ad una riscossione crediti da circa dieci milioni di euro effettuata senza il permesso della "casa madre" nel 2018³¹. Tale vicenda,

sarebbe stato dovuto a spaccio di droga: circostanza che, se confermata, sarebbe stata per lui fonte di disonore, perché indice di inaffidabilità agli occhi dell'organizzazione mafiosa. Cfr. sul punto pag. 43 della pronuncia in commento.

³⁰ A proposito di tale meccanismo di "riconoscenza", descritto da più collaboratori di giustizia, il Giudice di primo grado ha osservato che *"tale imposizione (una sorta di "tassazione" sulle attività lecite e illecite svolte anche fuori dal territorio di influenza dei Casalesi, ma messe in atto sfruttando la vicinanza al clan, n.d.r.) non va intesa nel senso che *** fosse imprenditore vittima del "pizzo" praticato dal clan dei Casalesi e che si presentasse agli esponenti mafiosi solo per versare l'obolo estorto, come sostenuto da alcune difese. Va infatti al contrario considerato come *** e *** si relazionassero direttamente con i vertici del sodalizio [...]".* Ciò significa che tra il sodalizio di Eraclea e la casa-madre del clan dei Casalesi vi era una relazione, che potrebbe definirsi di filiazione, sviluppatasi nel tempo attraverso reciproci aiuti, essendo il primo riconosciuto come emanazione del secondo e, in quanto tale, autorizzato a fregiarsi del nome dei Casalesi, pur se operante, di fatto, in un diverso ambito territoriale" (così a pag. 49 della sentenza annotata).

³¹ Il riferimento è a una delle vicende estorsive contestate, descritta a pagg. 391 e ss. della pronuncia commentata. Iniziata come un ordinario "recupero crediti" perpetrato nei confronti di un imprenditore veneto, la vicenda è "degenerata" in un contrasto tra il sodalizio di Eraclea e un altro gruppo di criminali campani (poi inquadrati nei ranghi di una delle grandi famiglie di Casal di Principe), che volevano rivalersi sullo stesso creditore. Dopo aver prudentemente verificato la caratura criminale e l'effettiva vicinanza agli esponenti mafiosi di riferimento, il gruppo di Eraclea ha dovuto condividere il ricavato dell'operazione con i campani, trovandosi inoltre nella necessità di organizzare un incontro con l'esponente della famiglia di riferimento (al tempo latitante) per giustificare il fatto di aver agito senza osservare

secondo il Giudice di prime cure, prova che “il sodalizio di Eraclea, oltre ad operare come associazione mafiosa ormai autoctona e sufficiente, continua però a riconoscersi nella più vasta “federazione” criminale del clan dei Casalesi”³².

Un’ulteriore prova della capillare penetrazione nel territorio dell’organizzazione camorristica è stata identificata nel riconoscimento diffuso della figura del vertice del gruppo quale arbitro di conflitti tra privati. Capitava infatti che i cittadini si rivolgessero al capo del clan per chiedere “tutela” dei propri interessi (soprattutto economici, concretamente individuabili nella richiesta di aiuto nella riscossione di un credito), e che questi chiamasse al proprio cospetto i debitori indicati per rendere conto del rapporto economico devoluto alla sua attenzione. A siffatte “udienze”, i soggetti convocati si presentavano, nonostante la totale estraneità del boss rispetto alla loro situazione debitoria, e si rimettevano a lui per la composizione della controversia. In tale atteggiamento di docile sottomissione dei consociati ai “regolamenti” dettati da soggetti privi di autorità pubblica, il Tribunale ha rintracciato incontrovertibili indici del potere del sodalizio, nonché dell’assoggettamento derivante dalla consapevolezza diffusa di essere di fronte ai “Casalesi di Eraclea”³³.

Episodi del genere portano all’attenzione l’effettività dell’infiltrazione nel tessuto sociale di un corpo estraneo, percepito come alternativa alle istituzioni³⁴. Se a ciò si aggiunge che il sodalizio aveva avuto modo di intessere rilevanti rapporti con esponenti dell’ambiente bancario, con membri delle Forze dell’Ordine³⁵ e con il ceto politico locale³⁶, viene in luce un preoccupante clima di complicità diffusa in un territorio non più estraneo al rapporto con il crimine organizzato, in cui gli operatori economici, spinti

la regola della condivisione con la “casa madre” di parte dei guadagni dell’attività criminale svolta avvalendosi del nome di quest’ultima.

³² Così la pronuncia annotata, a pag. 400.

³³ Ciò emerge con chiarezza nel rilievo del Giudice secondo cui “è del tutto evidente che tali richieste vengono avanzate a *** solo in quanto il suo sodalizio è considerato capace di esercitare un effettivo potere di convincimento sulle vittime, grazie all’alone di intimidazione che si è procurato ed ha diffuso nel territorio. Questa riconosciuta notorietà criminale è caratteristica peculiare dell’agire mafioso che consente, come in molte delle vicende riportate, di conseguire le pretese indebite anche a prescindere dall’attuazione di atti intimidatori” (così a pag. 107 della pronuncia annotata).

³⁴ Sul punto, sono significative le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, che ha fornito un’immagine plastica della portata dell’infiltrazione mafiosa nel territorio veneto: “è vero che esistono i Casalesi nel Veneto, gli investigatori hanno ragione su questo; la realtà è che i Casalesi, il Veneto, se lo sono infilato in tasca. Con ciò intendo dire che ormai la gente non si rivolge ai Carabinieri per risolvere un problema, ma va da *** o da ***” (così a pag. 655 della pronuncia annotata).

³⁵ Cfr. pagg. 88 e ss. e pagg. 697 e ss. della sentenza annotata.

³⁶ Cfr. pagg. 711 e ss., *ibid.*

dalla volontà di veder soddisfatte le proprie ragioni creditizie “ad ogni costo”, aprono le porte delle proprie imprese all’infiltrazione mafiosa, perdendo poi il controllo delle attività.

4. Conclusioni.

In conclusione, tutto quanto sin qui osservato suggerisce che il Tribunale di Venezia si sia allineato allo stato dell’arte in materia di mafie delocalizzate.

Il pregio della pronuncia risiede proprio nel coniugare un approccio garantista e fedele al dettato letterale con diffuse valutazioni in ordine alla configurazione concreta dell’associazione. Se da un lato, infatti, il giudice ha ricercato nell’apparato probatorio i sintomi manifesti del metodo mafioso, d’altro canto ha espressamente riconosciuto che “in tema di associazione la violenza e la minaccia, rivestendo natura strumentale rispetto alla forza di intimidazione, costituiscono un accessorio eventuale o meglio latente della stessa, ben potendo derivare dalla semplice esistenza e notorietà del vincolo associativo”³⁷.

Di particolare rilevanza esplicativa appare il passaggio motivazionale in cui il Tribunale, conscio del succitato contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che “il sodalizio in esame vada senz’altro ricompreso nella previsione di cui all’art. 416 bis c.p. Il predetto in primo luogo ha rivendicato ed esternato, al fine di affermare la propria capacità criminale, i collegamenti con la casa-madre Clan dei Casalesi, che non sono millantati, ma effettivi e di rilievo e discendono sia da legami di parentela dei vertici del sodalizio con esponenti di spicco del predetto clan sia da legami di affiliazione e di profonda amicizia con esponenti di rilievo del medesimo clan. In particolare, come si vedrà, molteplici sono state le situazioni nelle quali il sodalizio, richiamando i propri legami con il clan dei Casalesi, con prepotenza ha esposto le proprie regole, giungendo a porre in essere atti di forza e vere e proprie intimidazioni nei confronti di coloro che non intendevano sottostarvi. Tale operato, nel tempo, ha ingenerato dapprima “rispetto” nei confronti di *** e dei suoi uomini, che fin da subito, sono stati percepiti come un gruppo unitario, anche in ragione della provenienza della gran parte dalla medesima area geografica (la zona di Casal di Principe), poi timore di poter essere bersaglio di ritorsioni in caso di manifestazione di interessi confliggenti a quelli del sodalizio.”³⁸.

In definitiva, la soluzione adottata appare collocarsi in un punto di equilibrio tra le esigenze di repressione e le garanzie fondamentali che l’ordinamento riconosce all’imputato.

L’orientamento a cui la pronuncia del Tribunale di Venezia ha aderito, infatti, nel ribadire che il presupposto per poter riconoscere il reato associativo

³⁷ Così la sentenza annotata, a pag. 14.

³⁸ *Ibid.*, pag. 19.

mafioso è sempre il riscontro di “una capacità intimidatrice effettiva ed obiettivamente riscontrabile”³⁹, ha richiamato i giudici di merito alla rigorosa osservanza del principio cardine di stretta legalità e dei suoi corollari, con particolare riferimento al principio di prevedibilità delle conseguenze penali della condotta antiggiuridica⁴⁰.

Al contempo, l’elasticità ammessa da siffatto indirizzo diviene uno strumento funzionale al contrasto della criminalità organizzata, poiché consente di adeguare a realtà eterogenee il paradigma dell’art. 416 bis c.p. e, così, di reprimere efficacemente una mafia che muta e che si discosta dal modello storico, esprimendosi con tinte più sfumate e toni più garbati, ma non per questo meno efficaci⁴¹. A tale proposito, è stato chiarito che il metodo

³⁹ Presidente aggiunto Cass. pen., 17 luglio 2019, ordinanza di restituzione atti ex art. 172 disp. att. c.p.p., cit.

⁴⁰ Sul principio di legalità e sulla prevedibilità della condanna nell’ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa, è d’obbligo il riferimento al caso Contrada. Senza entrare approfonditamente nel merito, basti rilevare che, con sentenza del 14 aprile 2015 (Contrada c. Italia), la Corte EDU ha ravvisato una violazione dell’art. 7 CEDU nella condanna per concorso esterno in associazione mafiosa inflitta ad un funzionario di polizia in relazione a fatti commessi fino al 1988 e, dunque, prima che la Suprema Corte (Cass. pen., Sez. Un., n. 16/1994, Demitry) intervenisse a dirimere il contrasto sulla configurabilità di una tale ipotesi di reato, che pertanto non poteva essere ritenuta sufficientemente chiara e prevedibile in epoca antecedente. Chiamate a decidere “*se la sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015 sul caso Contrada abbia una portata generale, estensibile nei confronti di coloro che, estranei a quel giudizio, si trovino nella medesima posizione, quanto alla prevedibilità della condanna; e, conseguentemente, laddove sia necessario conformarsi alla predetta sentenza nei confronti di questi ultimi, quale sia il rimedio applicabile*”, le Sezioni Unite con arresto del 3 marzo 2020 hanno indicato una soluzione “*negativa, in quanto la sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015 Contrada c. Italia non è una “sentenza pilota” e non può considerarsi espressione di una giurisprudenza europea consolidata*” (così Cass. pen., Sez. Un., n. 8544/2020). Per un commento a quest’ultima pronuncia, si veda F. CAPPELLETTI, *Per le Sezioni Unite la sentenza Contrada c. Italia (n. 3) della Corte EDU non dispiega i suoi effetti erga omnes: i “fratelli minori” restano in attesa di riconoscimento da Strasburgo*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2020, 4. In dottrina, cfr. ex plurimis F. VIGANÒ, *Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 19 dicembre 2016; si segnala, inoltre, il contributo di G. NUARA, *Il giudice e Strasburgo*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2018, 5.

⁴¹ “*E cioè, è innegabile che l’art. 416-bis c.p. sia stato, già ab origine, concepito come strumento repressivo che, «dovendosi adattare a un fenomeno criminale tra i più mutevoli e flessibili» del nostro tempo, trova nella duttilità e nella flessibilità il miglior arsenale, «sì da potere accogliere nel suo raggio applicativo ogni mutamento, ogni flessione, in definitiva ogni manifestazione espressiva dell’agire mafioso»*”. Così scrive E. DAMANTE, *Art. 416-bis c.p. e associazioni criminali “senza nome”: la Cassazione propone uno “screening di mafiosità” con riferimento al Clan Fasciani di Ostia*, cit., che



mafioso può dirsi effettivo sebbene esternato “avvalendosi di quella forma di intimidazione, per certi aspetti più temibile, che deriva dal non detto, dall'accennato, dal sussurrato, dall'evocazione di una potenza criminale cui si ritenga vano resistere”⁴². Ed è in questa definizione, invero, che si rinviene la differenza tra la mafia e il crimine comune. Questo è il metodo mafioso.

a sua volta cita V. GIGLIO, *Il silenzio è d'oro? La mafia silente al vaglio delle Sezioni Unite*, cit.

⁴² Così Cass. pen., Sez. II, n. 15412/2015.